



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

N. - 54376 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFF. XI

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO l'articolo 27, comma 1, secondo il quale ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

VISTO il successivo comma 2 del citato articolo 27, il quale prevede che l'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, secondo il quale ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 28, il quale stabilisce che l'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 29, comma 1, secondo il quale ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del medesimo articolo 29, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di

entrata in vigore del ripetuto articolo 29, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

VISTO il successivo comma 2 dell'articolo 29, secondo il quale l'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 30, comma 1, secondo il quale agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

VISTO il successivo comma 2 del citato articolo 30, il quale stabilisce che l'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 38, comma 1, il quale prevede che ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

VISTO il comma 3 dell'articolo 38 secondo il quale l'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 126, comma 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, il quale stabilisce che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal medesimo decreto-legge sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze e che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei relativi esiti, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal decreto-legge n. 18 del 2020, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;

VISTO il proprio decreto n. 40265 del 2 aprile 2020, registrato dalla Corte dei conti l'8 aprile 2020, Ufficio 1, Registrazione 362, con il quale è stata data applicazione al menzionato decreto-legge n. 18 del 2020;



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che, in attuazione dei menzionati articoli 27, 28, 29, 30 e 38, è stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 26 Politiche per il lavoro – Programma 6 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione – Azione 3 Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito, il capitolo n. 2719 denominato “Oneri relativi all’indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori per fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale da COVID-19”, con una dotazione complessiva pari a 2.911,8 milioni di euro per l'anno 2020 e suddiviso in 5 piani gestionali, uno per ciascuno degli interventi di cui ai menzionati articoli 27, 28, 29, 30 e 38;

VISTA la nota del 2 maggio 2020 con la quale l’Ufficio di Coordinamento generale statistico attuariale dell’INPS ha trasmesso la relazione tecnica predisposta in esito al monitoraggio sulla spesa per l’indennizzo di cui ai citati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020;

VISTA la relazione tecnica presentata dall’INPS, dalla quale risulta un più ridotto ricorso alle prestazioni di cui all’articolo 28 ed un maggiore ricorso alle prestazioni di cui agli articoli 27 e 29 rispetto a quanto previsto inizialmente;

VISTA la nota n. 8227 del 6 maggio 2020 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede di effettuare una rimodulazione degli stanziamenti iscritti sui piani gestionali 1, 2 e 3 del ripetuto capitolo 2719, mediante una variazione compensativa in diminuzione dal piano gestionale 2 a favore dei piani gestionali 1 e 3 di 160,8 milioni di euro per l’anno 2020;

RITENUTO che, sulla base delle considerazioni dell’INPS, si ritiene congruo rideterminare quanto iscritto sui piani gestionali 1, 2 e 3 del citato capitolo 2719, in attuazione degli articoli 27, 28 e 29 del decreto-legge n. 18 del 2020, portando, rispettivamente, lo stanziamento del piano gestionale 1 a 318 milioni di euro, del piano gestionale 2 a 1.999,2 milioni di euro e del piano gestionale 3 a 150 milioni di euro per l’anno 2020;

VISTO l'articolo 44, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 18 del 2020 il quale prevede che, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020;

CONSIDERATO che, in attuazione del menzionato articolo 44, è stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Missione 26 Politiche per il lavoro – Programma 6 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione – Azione 3 Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito, il capitolo n. 2819 denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dall'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19”, con una dotazione complessiva pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto 28 marzo 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei Conti il 31 marzo 2020, al n. 7, registro n. 498, il quale individua in 200 milioni di euro per il 2020 la quota parte del limite di spesa del Fondo di cui al menzionato articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione del comma 2 del medesimo articolo 44;

VISTO il decreto 30 aprile 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il quale individua in 220 milioni di euro per il 2020 la quota parte del limite di spesa del Fondo di cui al menzionato articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 che residua in seguito alla determinazione della quota del limite di spesa del medesimo Fondo da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti alle casse private, effettuata ai sensi del citato DM 28 marzo 2020;

VISTO in particolare l'articolo 4 del menzionato decreto 30 aprile 2020 che ha apportato modifiche al decreto 28 marzo 2020, rideterminando in 280 milioni di euro per il 2020 la quota del limite di spesa del Fondo di cui al ripetuto articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

VISTO il proprio decreto n. 53073 del 27 aprile 2020, registrato dalla Corte dei conti il 29 aprile 2020, Ufficio 1, Registrazione 590, con il quale, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui alla relazione tecnica dell'Ufficio di Coordinamento generale statistico attuariale dell'INPS del 22 aprile 2020, è stata effettuata, per l'anno 2020, una variazione contabile in riduzione sul capitolo 3519 per 331,2 milioni di euro ed in aumento sul capitolo 2819 per 200 milioni di euro, come richiesto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 3641 del 22 aprile



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

2020;

CONSIDERATO che, per effetto del citato decreto n. 53073 del 27 aprile 2020, lo stanziamento complessivo del capitolo 2819 è stato rideterminato in 500 milioni di euro per il 2020;

VISTA la nota n. 3621 del 21 aprile 2020, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede l'istituzione di un nuovo capitolo all'interno della Missione 25 Politiche previdenziali - Programma 3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali – Azione 14 Sostegno alle gestioni previdenziali, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per il 2020, corrispondenti alla quota del limite di spesa di cui al DM 28 marzo 2020, da destinare al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione del comma 2 dell'articolo 44 del menzionato decreto-legge n. 18 del 2020;

VISTA la nota n. 3641 del 22 aprile 2020 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiede, tra l'altro, di aggiornare la dotazione della quota parte del limite di spesa di cui al citato DM 28 marzo 2020, aggiungendo ulteriori 80 milioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022;

VISTO il proprio decreto del 30 dicembre 2019 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

D E C R E T A:

Nel sottoindicato stato di previsione, per l'anno finanziario 2020, vengono disposte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

in diminuzione

<u>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</u>		€ 440.800.000,00
1 Politiche per il lavoro (26)		€ 440.800.000,00
1.1	Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	€ 440.800.000,00
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE		€ 440.800.000,00
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito		€ 440.800.000,00
CAP N. 2719	ONERI RELATIVI ALL'INDENNITA' UNA TANTUM RICONOSCIUTA AI LAVORATORI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (4)	€ 160.800.000,00
02	INDENNITA' UNA TANTUM AI LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO PER EMERGENZA COVID-19 (4.3.1)	€ 160.800.000,00
CAP N. 2819	FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE COVID-19 (4)	€ 280.000.000,00
01	FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE COVID-19 (4.3.1)	€ 280.000.000,00
<u>in aumento</u>		
<u>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</u>		€ 440.800.000,00
1 Politiche per il lavoro (26)		€ 160.800.000,00
1.1	Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)	€ 160.800.000,00
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DELLA FORMAZIONE		€ 160.800.000,00
Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito		€ 160.800.000,00
CAP N. 2719	ONERI RELATIVI ALL'INDENNITA' UNA TANTUM RICONOSCIUTA AI LAVORATORI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (4)	€ 160.800.000,00
01	INDENNITA' UNA TANTUM RICONOSCIUTA AI CO.CO.CO ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID-19 (4.3.1)	€ 114.600.000,00
03	INDENNITA' UNA TANTUM RICONOSCIUTA AI LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI PER EMERG. COVID-19 (4.3.1)	€ 46.200.000,00
2 Politiche previdenziali (25)		€ 280.000.000,00
2.1	Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)	€ 280.000.000,00
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE		€ 280.000.000,00
Sostegno alle gestioni previdenziali		€ 280.000.000,00
CAP N. 4319	(DI NUOVA ISTITUZIONE) SOMME DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA PER LE INDENNITA' ANTICIPATE, A VALERE SUL FONDO PER IL	€ 280.000.000,00



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

REDDITO DI ULTIMA ISTANZA, AI LAVORATORI
AUTONOMI E PROFESSIONISTI LORO ISCRITTI,
DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA SANITARIA
NAZIONALE DA COVID-19 (4.3.1) (10.1.1 50% 10.5.1
50%)

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

DMT 54376 2020

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze